

La Nature Restoration Law

Gabriele Bollini

Il voto favorevole del Consiglio dell'UE del 17 giugno 2024 e la pubblicazione in Gazzetta ufficiale europea (29 luglio) hanno concluso il lungo e travagliato iter di approvazione della Nature Restoration Law, la legge europea per il ripristino della natura.

La Nature Restoration Law diventa così uno dei pilastri portanti dell'European Green Deal, uno strumento innovativo e fondamentale per invertire la rotta dell'attuale crisi della **biodiversità**. L'innovazione del regolamento è il passaggio dalla tutela degli ambienti naturali europei di valore naturalistico al garantire una nuova funzionalità agli **ecosistemi** degradati. Nonostante l'UE sia all'avanguardia nella legislazione per la biodiversità (le vigenti direttive proteggono oltre 460 specie di uccelli selvatici, 1.389 specie animali e vegetali e 233 tipi di habitat), solo il 27% delle specie tutelate ha uno stato di conservazione soddisfacente e l'81% degli habitat europei è degradato.

La legge ha un enorme potenziale per riportare in Europa parte della natura perduta, per proteggerci da eventi meteorologici estremi e per affrontare l'intreccio tra biodiversità e **crisi climatica**. La legge immediatamente cogente e operativa (essendo un Regolamento) stabilisce obiettivi giuridicamente vincolanti per gli Stati membri.

Ma cosa prevede esattamente la Nature Restoration Law?

Uno degli obiettivi principali è quello di ripristinare almeno **il 20% degli habitat degradati entro il 2030, per arrivare al 90% nel 2050**. Fino al 2030 le attività si dovranno concentrare prevalentemente nelle aree protette a livello europeo, quelle che fanno parte della [Rete Natura 2000](#), istituite sulla base della Direttiva Habitat. In particolare, gli stati membri devono ripristinare almeno **il 30% delle torbiere drenate per il 2030 e il 50% entro il 2050**.

I suoli sono parte integrante degli ecosistemi terrestri. La comunicazione della Commissione del 17 novembre 2021 dal titolo «Strategia dell'UE per il suolo 2030 — Suoli sani a vantaggio delle persone, degli alimenti, della natura e del clima» delinea la necessità di ripristinare i suoli degradati e di migliorare la biodiversità del suolo. Il Meccanismo Globale, un organismo creato nel quadro della convenzione delle Nazioni Unite contro la desertificazione nei paesi gravemente colpiti dalla siccità e/o dalla desertificazione, in particolare in Africa, e il segretariato di tale convenzione hanno istituito il programma per la definizione di obiettivi di neutralità in termini di degrado del suolo al fine di aiutare i paesi a raggiungere la neutralità in termini di degrado del suolo entro il 2030. (considerata 23)

Per quanto riguarda **i corsi d'acqua**, l'obiettivo è quello di **ripristinare almeno 25.000 km di fiumi a scorrimento libero entro il 2030**, attraverso l'eliminazione delle tante barriere obsolete ancora presenti. I fiumi europei contengono oggi più di un milione di barriere artificiali, e versano in uno stato di degrado delle acque. La rimozione delle barriere

esistenti garantirà una maggiore continuità nelle reti fluviali, fondamentali per migliorare lo stato delle acque dell'UE e rafforzare la biodiversità.

Per quanto riguarda le **città**, non sarà consentito un consumo suolo che vada a discapito delle aree verdi, e si dovrà al contrario incrementare progressivamente tali aree e la copertura arborea.

A proposito di **alberi**, la Nature Restoration Law punta a un aumento della biodiversità forestale, attraverso una gestione che mantenga una diversificazione delle età degli alberi e delle specie, nonché garantisca un aumento della diversità e abbondanza delle specie di uccelli boschivi. Oltre a questo, sarà obbligatoria la piantumazione di nuovi alberi (almeno tre miliardi entro il 2030 in tutto il territorio UE).

Gli **ecosistemi urbani** rappresentano circa il 22 % della superficie terrestre dell'Unione ed è qui che vive la maggioranza dei cittadini dell'Unione. **Gli spazi verdi urbani** comprendono, tra l'altro, boschi, parchi e giardini urbani, fattorie urbane, strade alberate, prati e siepi urbane. Gli ecosistemi urbani, come gli altri ecosistemi oggetto del regolamento, costituiscono habitat importanti per la biodiversità, in particolare per le piante, gli uccelli e gli insetti, compresi gli impollinatori. Forniscono inoltre molti altri servizi ecosistemici essenziali, tra cui la riduzione e il contenimento del rischio di catastrofi naturali, ad esempio per le inondazioni e gli effetti «da isole di calore urbano», il raffrescamento, le attività ricreative, la depurazione dell'acqua e dell'aria, nonché la mitigazione e l'adattamento ai cambiamenti climatici. L'aumento dello spazio verde urbano è un parametro importante per misurare l'aumento della capacità degli ecosistemi urbani di fornire questi servizi essenziali. Incrementare la copertura vegetale in una determinata area urbana rallenta il deflusso delle acque, riducendo così il rischio di inquinamento dei fiumi dovuto alle tracimazioni causate da piogge violente, e contribuisce a contenere le temperature estive, rafforzando così la resilienza climatica, oltre ad offrire alla natura uno spazio supplementare per prosperare. Aumentare il livello degli spazi verdi urbani migliorerà, in molti casi, la salute dell'ecosistema urbano.

A loro volta, ecosistemi urbani sani sono essenziali per favorire la salute di altri ecosistemi europei fondamentali, ad esempio grazie al fatto di collegare le aree naturali situate nelle zone rurali circostanti, di migliorare la salute dei fiumi lontano dalla città, di offrire un rifugio e un luogo di riproduzione per le specie di uccelli e impollinatori legate agli habitat agricoli e forestali, nonché di fornire habitat importanti per gli uccelli migratori. (considerata 47)

Occorre rafforzare notevolmente le azioni volte a scongiurare il rischio di riduzione della copertura di spazi verdi urbani, in particolare di alberi. Al fine di garantire che gli spazi verdi urbani continuino a fornire i servizi ecosistemici necessari, occorre ripristinarli e ampliarli integrando le infrastrutture verdi e le soluzioni basate sulla natura, come tetti e muri verdi, nella progettazione degli edifici. Tale integrazione può contribuire a mantenere e ad aumentare non solo la superficie degli spazi verdi urbani, ma anche, se include alberi, la superficie della copertura della volta arborea urbana. (considerata 48)

Nelle **aree agricole** sarà obbligatorio misurare tre diversi indicatori di biodiversità (**abbondanza farfalle comuni, stock di carbonio organico nei terreni, percentuale di**

superficie agricola con elementi caratteristici del paesaggio a elevata diversità) e ottenere per gli anni futuri un miglioramento degli andamenti di almeno due di questi parametri. Altro parametro di cui si vuole **invertire la tendenza attualmente negativa è il numero degli impollinatori.**

Per disporre di prodotti alimentari sicuri, sostenibili, nutrienti e a prezzi accessibili sono necessari ecosistemi agricoli sostenibili, resilienti e ricchi di biodiversità. Gli ecosistemi agricoli ricchi di biodiversità aumentano inoltre la resilienza dell'agricoltura ai cambiamenti climatici e ai rischi ambientali, garantendo nel contempo la sicurezza degli alimenti e del loro approvvigionamento e creando nuovi posti di lavoro nelle zone rurali, in particolare posti di lavoro legati all'agricoltura biologica nonché al turismo rurale e alle attività ricreative. L'Unione europea deve pertanto migliorare la biodiversità dei suoi terreni agricoli ricorrendo a una serie di pratiche esistenti utili o compatibili con il miglioramento della biodiversità, compreso il ricorso all'agricoltura estensiva. L'agricoltura estensiva è essenziale per il mantenimento di molte specie e habitat nelle zone ricche di biodiversità. Esistono numerose pratiche agricole estensive che comportano molti benefici importanti per la protezione della biodiversità, dei servizi ecosistemici e degli elementi caratteristici del paesaggio, come l'agricoltura di precisione, l'agricoltura biologica, l'agroecologia, l'agrosilvicoltura e prati permanenti a bassa intensità. Tali pratiche non intendono arrestare l'uso del suolo agricolo, bensì adattare questo tipo di uso a vantaggio del funzionamento e della produttività a lungo termine degli ecosistemi agricoli. Regimi di finanziamento attraenti sul piano finanziario in grado di spingere proprietari, agricoltori e altri gestori di terreni a intraprendere volontariamente tali pratiche sono importanti per ottenere i benefici a lungo termine del ripristino. (considerata 54)

La proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sull'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari mira a disciplinare uno dei fattori alla base della **diminuzione degli impollinatori** vietando l'uso di pesticidi nelle zone ecologicamente sensibili, molte delle quali sono disciplinate dal presente regolamento, ad esempio quelle che ospitano specie impollinatrici che nelle liste rosse europee delle specie sono classificate come a rischio di estinzione. (considerata 53)

È necessario adottare misure di ripristino per **migliorare la biodiversità degli ecosistemi agricoli** in tutta l'Unione, anche nelle zone non coperte dai tipi di habitat che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 92/43/CEE. In assenza di un metodo comune di valutazione delle condizioni degli ecosistemi agricoli che consenta di fissare i relativi obiettivi di ripristino specifici, è opportuno stabilire l'obbligo generale di migliorare la biodiversità negli ecosistemi agricoli e misurarne il rispetto sulla base di una selezione di indicatori tra l'indice delle farfalle comuni (Grassland Butterfly Index), gli stock di carbonio organico nei terreni minerali coltivati o la percentuale di terreni agricoli con elementi caratteristici del paesaggio a elevata diversità. (considerata 55)

Poiché **l'avifauna in habitat agricolo** è un indicatore chiave noto e ampiamente riconosciuto della salute degli ecosistemi agricoli, è opportuno fissare obiettivi per il suo ripristino. L'obbligo di raggiungere tali obiettivi dovrebbe applicarsi agli Stati membri e non ai singoli agricoltori. Gli Stati membri dovrebbero conseguire gli obiettivi mettendo in atto

misure di ripristino efficaci nelle aree agricole, collaborando con gli agricoltori e altri portatori di interessi e sostenendoli nella progettazione e attuazione sul campo di queste misure. (considerata 56)

Gli elementi caratteristici del paesaggio con elevata diversità nei terreni agricoli, in particolare fasce tampone, maggese completo o con rotazione, siepi, alberi isolati o in gruppi, filari, bordi di campi, particelle, fossati, ruscelli, piccole zone umide, terrazzamenti, tumuli funerari (cairns), muretti di pietra, piccoli stagni ed elementi culturali, offrono spazio alle piante e agli animali selvatici, compresi gli impollinatori, prevengono l'erosione e l'impoverimento del suolo, filtrano l'aria e l'acqua, sostengono la mitigazione e l'adattamento ai cambiamenti climatici e la produttività agricola delle colture dipendenti dall'impollinazione. Anche gli elementi produttivi possono essere considerati elementi caratteristici del paesaggio con elevata diversità a determinate condizioni. (considerata 57)

La politica agricola comune (PAC) mira a sostenere e rafforzare la protezione dell'ambiente, compresa la biodiversità. **La PAC si prefigge, tra l'altro, di contribuire ad arrestare e invertire il processo di perdita della biodiversità, migliorare i servizi ecosistemici e preservare gli habitat e i paesaggi.** La nuova norma di condizionalità della PAC n. 8 per il mantenimento del terreno in buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA 8) di cui all'allegato III del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio (16) impone ai beneficiari di pagamenti per superficie di destinare almeno il 4 % dei seminativi a livello di azienda agricola a superfici ed elementi non produttivi, ad esempio i terreni lasciati a riposo, e a mantenere gli elementi caratteristici del paesaggio esistenti. La percentuale del 4 % da attribuire al rispetto della norma BCAA 8 può essere ridotta al 3 % se sono soddisfatti determinati prerequisiti. Questo obbligo contribuirà a far sì che gli Stati membri registrino una tendenza positiva per quanto riguarda gli elementi caratteristici del paesaggio con elevata diversità sui terreni agricoli. Inoltre, nell'ambito della PAC, gli Stati membri hanno la possibilità di istituire regimi ecologici per le pratiche agricole attuate dagli agricoltori sulle superfici agricole, che possono includere il mantenimento e la creazione di elementi caratteristici del paesaggio o di superfici non produttive. Analogamente, nei loro piani strategici della PAC, gli Stati membri possono includere anche impegni agro-climatico-ambientali, compresa una migliore gestione degli elementi caratteristici del paesaggio che vada oltre la norma BCAA 8 o i regimi ecologici. Anche i progetti nell'ambito del sottoprogramma «Natura e biodiversità» del programma LIFE, istituito dal regolamento (UE) 2021/783 del Parlamento europeo e del Consiglio (17), contribuiranno a riportare la biodiversità dei terreni agricoli in Europa sulla via della ripresa entro il 2030, sostenendo l'attuazione delle direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE nonché della strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030. (considerata 58)

Le misure individuate vanno tutte nella direzione di rigenerare, di ridare vita a una natura degradata dall'azione umana, con lo scopo di **garantire a lungo termine i servizi ecosistemici da cui dipende la qualità della vita.** Come dimostrano centinaia di studi scientifici (egregiamente riassunti nel [report](#) congiunto di IPBES e IPCC), la salute degli ecosistemi è fondamentale per la mitigazione e l'adattamento alla crisi climatica. L'obiettivo

di ripristinare la natura è compatibile con l'attività economica: suoli ricchi e biodiversi consentono una maggiore resa, per non parlare del fondamentale ruolo degli impollinatori. **L'UE stima che per ogni euro investito nel ripristino ne torneranno dai 4 ai 38 guadagnati.** E, in generale, sappiamo che quasi la metà del prodotto interno lordo globale ([44 trilioni](#) secondo il World Economic Forum!) è legata a servizi ecosistemici garantiti da habitat biodiversi e funzionali.

L'attuazione della Nature Restoration Law

E ora? Cosa accade adesso, dopo l'approvazione della legge?

La legge richiede che gli Stati membri sviluppino e adottino nel giro di due anni i **Piani nazionali di ripristino (PNR)** che descrivano dettagliatamente come raggiungere gli obiettivi e gli obblighi della legge. La legge prevede, inoltre, il coinvolgimento di tutti gli attori interessati, comprese le organizzazioni della società civile, nel processo di pianificazione, per garantire che possano fornire contributi pertinenti.

Dopo il via libera della Commissione, si passerà alla prima fase attuativa, quella del ripristino del 30% degli habitat con scadenza al 2030. Poco meno di cinque anni di tempo per intervenire, soprattutto nei siti Natura 2000 bisognosi di ripristino.

I margini di manovra per gli Stati esistono ma devono restare nel perimetro indicato dalla legge, nelle sue previsioni temporali, percentuali e tecniche. Agli Stati spetta la definizione di varie modalità attuative, la scelta dei siti, l'assegnazione delle risorse e il coinvolgimento dei soggetti che a vario titolo concorreranno a un'impresa oggettivamente molto grande e impegnativa ma importante, importantissima, in un certo senso decisiva.

Per questo sarà necessaria un'attenta opera di monitoraggio e persino di pressione, affinché i protagonisti istituzionali della vicenda, i decisori amministrativi e politici a partire dal ministero dell'Ambiente italiano, facciano le cose che devono fare.

L'Agenzia Europea dell'Ambiente redigerà rapporti tecnici regolari sui progressi verso gli obiettivi. La Commissione, a sua volta, riferirà al Parlamento Europeo e al Consiglio sull'attuazione della Legge sulla Restaurazione della Natura.

Muoversi efficacemente nell'attuazione della NRL.

Il rapporto “Nature Restoration Law. Raccomandazioni per la redazione di ambiziosi piani nazionali di ripristino della natura” è stato redatto dall’ Institute for European Environmental Policy, tradotto in italiano da Lipu, Legambiente, ProNatura, WWF, fornisce spunti e indicazioni per orientarsi tra i requisiti legali della legge, concentrandosi sulla preparazione, la stesura e la finalizzazione dei PNR. Per le fasi da 1 a 3, il rapporto delinea gli elementi principali che gli Stati membri devono includere nei loro piani, insieme a raccomandazioni su come attuare questi requisiti nel modo più efficiente. Le spiegazioni dettagliate fornite nel rapporto saranno utili alle organizzazioni della società civile, alle autorità degli Stati membri e a tutti gli attori coinvolti nel processo.

L’8 maggio 2025 LIPU e WWF hanno organizzato la **Conferenza “Un piano per il ripristino della natura”** per fare il punto della situazione italiana del Regolamento sul ripristino della natura, la Nature Restoration Law, con la presenza di importanti relatori in rappresentanza delle istituzioni europee e italiane, che hanno confermato la fase di operatività in cui è entrato il Regolamento.

Marco Cipriani, della Conservazione natura della Commissione europea, ha spiegato la genesi della legge – con la crisi della biodiversità in atto e il peggioramento dello stato di habitat e specie – il lungo percorso di approvazione della stessa e la battaglia politica che ha rischiato di impedirne il varo. Cipriani ha spiegato la definizione di ripristino offerta dal regolamento e le tappe che ci condurranno al 2026, anno di consegna dei Piani nazionali alla Commissione europea.

Laura Pettiti, della Direzione Generale Tutela della biodiversità e del mare del Ministero Ambiente, ha sottolineato la grande opportunità di salto culturale che offre il regolamento. Un evento per il quale il Ministero ha predisposto un coordinamento tecnico sia al proprio interno che con i principali attori istituzionali coinvolti, come Ispra e ministero dell’Agricoltura. Pettiti ha descritto la struttura generale del format del Piano di ripristino e alcuni esempi di buone pratiche di ripristino, e ha inoltre ricordato che è stato approvato dalla Camera un decreto legislativo, attualmente in discussione al Senato, per ripartire le competenze e favorire il dialogo e la collaborazione tra tutti gli attori coinvolti. Infine, ha annunciato l’istituzione di un Tavolo di coordinamento con la creazione di gruppi di lavoro tematici cui si riferirà l’Ispra per la redazione del piano. In particolare, si è sottolineata l’importanza di colmare le lacune di conoscenza coinvolgendo la società scientifica, nonché tutti gli stakeholder, in tutte le fasi di stesura del Piano, nonché della sua implementazione. Le altre due componenti fondamentali perché il PNR sia efficiente ed efficace sono la coerenza delle politiche, nonché la messa a disposizione di fondi sia pubblici che privati.

Il rapporto “Nature Restoration Law. Raccomandazioni per la redazione di ambiziosi piani nazionali di ripristino della natura” sottolinea infatti l’importanza della coerenza delle politiche. Il ripristino della natura richiede un approccio olistico per compiere progressi significativi nell’ambito delle varie politiche ambientali dell’UE, tra cui la mitigazione dei cambiamenti climatici, la qualità dell’acqua e dell’aria e altro ancora. L’attuazione del PNR contribuirà a raggiungere gli obiettivi ambientali di queste politiche e ad accelerarne l’attuazione. I PNR saranno fondamentali per indirizzare le risorse e le

capacità a sostegno di altri processi politici e rafforzeranno i sistemi di monitoraggio e rendicontazione. Tuttavia, alcune politiche, soprattutto la Direttiva sulle Energie Rinnovabili, la Politica Agricola Comune e la Politica Comune della Pesca, potrebbero rivelarsi antagoniste con gli obiettivi della NRL se attuate frettolosamente o interpretate in modo inappropriato, senza considerare attentamente come potrebbero essere sviluppate congiuntamente per sfruttare le sinergie.

Infine, le raccomandazioni contenute nel rapporto mirano a facilitare un'attuazione efficiente ed efficace, sottolineando l'importanza di una preparazione tempestiva, del coinvolgimento delle parti interessate e della coerenza delle politiche. Aderendo a queste linee guida e facendo leva sull'esperienza della società civile, gli Stati membri possono creare PNR solidi che non solo soddisfino i requisiti di legge, ma guidino anche gli sforzi di ripristino della natura in tutta l'UE.

Ci sarà mai un'altra chance come la Nature Restoration Law? Forse no. E allora, non sarà il caso di sfruttarla appieno, per il bene della biodiversità e delle società umane? Non sarà il caso di fare tesoro di un'occasione simile, giunta come il compimento non solo del lungo iter di approvazione della legge ma, in un certo senso, di un intero percorso ambientalista, scientifico, culturale? Come risponderemmo, in caso contrario, alle nostre nipoti che dovessero chiederci: cosa avete fatto della natura, delle rondini, delle allodole, dei prati fioriti, del mare, nel momento in cui era ancora possibile fare qualcosa? Ecco: quel momento è ora.

Riferimenti bibliografici e sitografici

Approvata da Consiglio UE la NRL <https://asvis.it/notizie/929-20820/-approvata-dal-consiglio-dellunione-europea-la-legge-sul-ripristino-della-natura>

Presentazione della NRL

<https://www.consilium.europa.eu/fr/press/press-releases/2024/06/17/nature-restoration-law-council-gives-final-green-light/>

Il testo del Regolamento https://asvis.it/public/asvis2/files/Approfondimenti/PE-74-2023-REV-1_it.pdf

Stop immediato al consumo di suolo grazie alla Nature restoration law

<https://asvis.it/approfondimenti/22-20930/stop-immediato-al-consumo-di-suolo-grazie-alla-nature-restoration-law>

Come restaurare la biodiversità in Italia <https://asvis.it/notizie/2-23273/nature-restoration-law-ecco-come-restaurare-la-biodiversita-in-italia>

Il restauro della biodiversità: esperienze e innovazioni della ricerca

https://www.nbfc.it/assets/files/NBFC_restauo_biodiversita_web_pagine_singole.pdf

La guida delle associazioni <https://www.legambiente.it/comunicati-stampa/nature-restoration-law-la-guida-delle-associazioni/>